

Allegato "F" al n. 1216/862 di repertorio -----

----- **S T A T U T O** -----

----- **DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO** -----

ART. 1 DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO -----

1.1 E' costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, su iniziativa di enti del terzo settore sostenitori dell'economia sociale, la fondazione denominata -----

----- **"Fondazione BE FREE E.T.S."**, -----
di seguito la **"Fondazione"**. -----

1.2 La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere disciplinato dal codice civile e dal Codice del Terzo Settore; non ha scopo di lucro, neanche indiretto, non può distribuire utili in alcuna forma e utilizza nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S.". -----

La Fondazione ha durata illimitata. -----

ART. 2 SEDE -----

2.1 La Fondazione ha sede in Milano, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. -----

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. ---

ART. 3 SCOPI E ATTIVITÀ -----

3.1 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale individuate nella valorizzazione e promozione della diffusione e rafforzamento dell'economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita degli enti del terzo settore che operano per il perseguimento di interessi generali e finalità di utilità sociale; sostenendo il rafforzamento organizzativo prevalentemente degli enti del terzo settore tramite iniziative di *capacity building*, che mirano a sostenere la ricerca di maggiore efficacia ed efficienza delle organizzazioni prevedendo azioni di accompagnamento nell'amministrazione, nel controllo di gestione, supporto a progetti di cambiamento, alla transizione digitale, al rinnovo governance, finanza sociale specializzata, formazione. -----

3.2 Per il perseguimento delle sue finalità, la Fondazione esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa; -----
g) formazione universitaria e post-universitaria; -----
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; ----
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----
m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; -----
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; -----
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----

3.3 Le attività della Fondazione nei settori appena menzionati potranno consistere in via esemplificativa e non esaustiva in: -----

- promuovere strumenti innovativi per le organizzazioni del terzo settore; -----
- sostenere il rafforzamento organizzativo prevalentemente degli enti del terzo settore tramite iniziative di *capacity building*; -----
- sostenere la ricerca di maggiore efficacia ed efficienza delle organizzazioni prevedendo azioni di accompagnamento nell'amministrazione, nel controllo di gestione, supporto a progetti di cambiamento, alla transizione digitale, al rinnovo *governance*, finanza sociale specializzata, formazione;
- rispondere ai bisogni sociali valorizzando il tema della finanza sociale al fine di sostenere la capacità di investire in innovazione sociale; -----
- perseguire attraverso collaborazioni stabili, la ricerca nel terzo settore, mantenendo vive anche attraverso un'offerta didattica per le scuole di ogni ordine e grado, laboratori teorico-pratici e corsi rivolti a diverse fasce di utenza - incluse persone con disabilità fisica, sensoriale, cognitiva al fine di avvicinarli al mondo del terzo settore; -
- sostenere l'evoluzione organizzativa con azioni di formazione e supporto tecnico-metodologico sia in ambito contabile che amministrativo, elaborazione dati tramite la tenuta della contabilità, accompagnamento nelle rendicontazioni e gestione bandi, assicurato attraverso l'azione specialistica di esperti in consulenza operativa rilevando le esigenze specifiche del terzo settore; -----
- sostenere progetti di ricerca scientifica nel campo dell'economia sociale; -----

- curare, divulgare, editare pubblicazioni; -----
 - acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare, cedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni mobili ed immobili da utilizzare per l'erogazione più agevole dei servizi in conformità degli scopi della Fondazione; -----
 - promuovere e/o organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi, master, concorsi a premio, corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi statutari di ricerca scientifica nell'ambito dell'economia sociale e non solo; -----
 - organizzare e promuovere la formazione di personale nel settore dell'economia sociale in Italia e non solo; -----
 - finanziare stages, master, borse di studio, dottorati di ricerca in collaborazione con Università ed enti preposti in Italia e non solo; -----
 - curare, divulgare, editare pubblicazioni in ambito del rispetto del patrimonio culturale dell'economia sociale; -----
 - sostenere i giovani svantaggiati per le loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e famigliari nella formazione culturale; -----
 - effettuare interventi formativi e di progettazione partecipata per il recupero di beni confiscati alla criminalità organizzata; -----
 - effettuare attività di ricerca e di studio nelle materie di competenza dell'economia sociale. -----
- 3.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può, tra l'altro: -----
- stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi natura, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, ivi compresi, a titolo esemplificativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'acquisto di beni, anche immobili, l'assunzione di personale, che sia considerato opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria; -----
 - promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, mostre, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale e scientifico regionale, nazionale ed internazionale ed il pubblico; -----
 - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, direttamente od indirettamente, per il perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione dei predetti organismi; -----
 - richiedere contributi pubblici e privati; -----

- stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI -----

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. -----

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione. -----

4.3 La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle linee guida ed alle norme tempo per tempo vigenti. -----

La Fondazione potrà comunque compiere tutte le operazioni necessarie al fine di conseguire il proprio oggetto, nonché compiere operazioni finanziarie e mobiliari, ivi comprese la prestazione di garanzie reali o personali e la sottoscrizione di contratti di finanziamento comunque denominati, il tutto in conformità ai (e nei) limiti di legge. -----

----- PATRIMONIO - BILANCIO -----

ART. 5 PATRIMONIO -----

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

5.2 Il patrimonio minimo indisponibile della Fondazione è costituito dalla somma liquida e disponibile pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

5.3 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: -----

- dalle contribuzioni dei Partecipanti; -----
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione; -----
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea,

dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati; -----

- da apporti o conferimenti di denaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano soggetti a vincoli di indisponibilità. -----

ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO -----

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. -----

6.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale, redatti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. -----

6.3 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, né direttamente né indirettamente, né per la durata della Fondazione, né al momento della sua estinzione. -----

6.4 L'eventuale utile di esercizio risultante del bilancio consuntivo andrà destinato, salve diverse disposizioni di legge e salvi gli opportuni accantonamenti a riserva, a progetti di volta in volta approvati dal Consiglio di Amministrazione. -----

STRUTTURA ED ORGANI DELLA FONDAZIONE -----

ART. 7 PARTECIPANTI DELLA FONDAZIONE -----

7.1 Alla Fondazione partecipano: -----

- i Partecipanti Fondatori; -----

- i Partecipanti Ordinari; -----

- i Partecipanti Sostenitori; -----

(di seguito congiuntamente i "Partecipanti"). -----

7.2 I Partecipanti della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio stesso e dell'Organo di Controllo. Il Partecipante può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Partecipante che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. -----

ART. 8 PARTECIPANTI FONDATORI - PARTECIPANTI ORDINARI - PARTECIPANTI SOSTENITORI -----

8.1 Sono "Partecipanti Fondatori", le persone giuridiche - pubbliche e private - gli enti e le associazioni, che hanno costituito la Fondazione mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo della stessa e che potranno contribuire, su base

pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, sulla base dei suggerimenti del Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea. -----

8.2 Sono legittimati a presentare la domanda di ammissione alla Fondazione, con la qualifica di "Partecipanti Ordinari", le persone fisiche, le persone giuridiche - pubbliche e private - gli enti e le associazioni, anche se privi della personalità giuridica, che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea. -----

8.3 Sono legittimati a presentare la domanda di ammissione alla Fondazione, con la qualifica di "Partecipanti Sostenitori", le persone fisiche, le persone giuridiche - pubbliche e private - gli enti e le associazioni, anche se privi della personalità giuridica, che abbiano contribuito economicamente o esercitato attività in favore della Fondazione stessa e ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. -----

ART. 9 AMMISSIONE -----

9.1 Tutti coloro che intendono far parte della Fondazione dovranno presentare una domanda di ammissione contenente le seguenti informazioni: -----

* per le persone giuridiche: ragione o denominazione sociale, forma giuridica, sede, codice fiscale, nome e cognome del rappresentante legale, indicazione di un referente e relativi contatti (telefono, email); dovrà essere allegata alla domanda la copia dello statuto; -----

* per le persone fisiche: indicazioni anagrafiche, codice fiscale, recapiti personali; -----

* sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche: dichiarazione di conoscenza e accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già assunte dagli organi della Fondazione. -----

9.2 L'ammissione del Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione adottando criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nell'apposito libro. -----

9.3 In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato. -----

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sulla stessa si

pronunci l'Assemblea, che delibererà nella sua prossima riunione. -----

9.4 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. -----

9.5 Il numero dei Partecipanti è illimitato. L'elenco dei Partecipanti è tenuto nei libri della Fondazione. -----

ART. 10 DECADENZA E RECESSO -----

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non versino quanto si erano impegnati ad apportare alla Fondazione. -----

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche e/o imprenditori, la decadenza ha luogo anche per le seguenti cause: -----

- scioglimento, a qualsiasi titolo dovuto; -----
- fallimento, liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. -----

10.3 La decadenza ha efficacia dal giorno della delibera del Consiglio di Amministrazione che accerta il verificarsi della causa di decadenza. -----

10.4 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni assunte. La dichiarazione di recesso ha efficacia decorsi sei mesi dal giorno del suo ricevimento da parte della Fondazione. Al recesso non consegue, in alcun caso, la restituzione dei beni o dei contributi versati. -----

ART. 11 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE -----

11.1 Sono organi della Fondazione: -----

- l'Assemblea; -----
- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Presidente; -----
- il Segretario Generale -----
- il Comitato Scientifico; -----
- l'Organo di Controllo. -----

ART. 12 ASSEMBLEA -----

12.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno. -----

12.2 L'Assemblea, oltre a quanto previsto dal presente statuto: -----

- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni del presente statuto; -----
- nomina l'Organo di controllo; -----
- approva il bilancio d'esercizio -----
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. -----

12.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Partecipanti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque

giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

12.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i Partecipanti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. -----

12.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente più anziano di età. -----

12.6 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. -----

La riunione può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

12.7 Ogni Partecipante può farsi rappresentare da un altro Partecipante, mediante delega scritta. Ogni Partecipante può rappresentare sino ad un massimo di un Partecipante. -----

ART. 13 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA -----

13.1 L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. -----

L'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti gli aventi diritto al voto. -----

13.2 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque amministratori nominati i primi nell'atto istitutivo della Fondazione e successivamente sono eletti dall'Assemblea, che ne sceglie due tra i soggetti designati dai Partecipanti Fondatori, due tra i soggetti designati dai Partecipanti Ordinari e uno tra i soggetti designati dai Partecipanti Sostenitori; ove non vi siano Partecipanti Ordinari o Sostenitori, i rispettivi amministratori sono scelti tra i soggetti designati dai Partecipanti Fondatori. -----

14.2 I Consiglieri restano in carica per cinque esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo al quinto esercizio della carica. -----
Possono essere rinominati. -----

14.3 L'amministratore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso. -----

14.4 Ogni amministratore può essere revocato dall'Assemblea. -

14.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nell'art. -----

14.6 I consiglieri nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. -----

14.7 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. -----

14.8 In particolare il Consiglio di Amministrazione: -----

- delibera le contribuzioni per l'ammissione dei Partecipanti Ordinari, e dei Partecipanti Sostenitori; -----

- predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

- nomina il segretario Generale; -----

- approva i programmi e gli obbiettivi della Fondazione; -----

- approva il regolamento della Fondazione; -----

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi; -----

- nomina i Direttori della Fondazione in base alle relative aree specialistiche, che devono essere sentiti dal Consiglio di Amministrazione prima di ogni deliberazione relativa a ciascuna area di competenza; -----

- delibera eventuali modifiche statutarie, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017; -----

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione. -----

14.9 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, nei limiti di legge. -----

14.10 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione. L'avviso di convocazione deve essere inviata ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. -----

14.11 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. -----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito in

forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti i consiglieri e di tutti i membri dell'Organo di Controllo. -----

La riunione può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

Ogni consigliere ha un voto, salvo quanto previsto dal presente statuto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole: -----

* dei tre quarti degli aventi diritto per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché per le modifiche statutarie; -----

* della maggioranza degli intervenuti, in tutti gli altri casi. -----

14.12 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. -----

14.13 L'incarico di amministratore è gratuito; ad ogni amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio (ed adeguatamente dimostrate), il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. -----

ART. 15 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VICE PRESIDENTI -----

15.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. -

15.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori alle liti. -

15.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. -----

15.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente più anziano. Il Vice Presidente più anziano ha anche funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento. -----

Art. 16 IL SEGRETARIO GENERALE -----

Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale può procedere, in ogni momento, alla modifica dei poteri attribuiti. -----

Il Segretario Generale deve essere dotato di specifica e

comprovata esperienza nell'ambito del Terzo settore e degli ETS. -----

Il Segretario Generale ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione conferitigli dal consiglio di Amministrazione ed in via ordinaria sovrintende alla gestione della Fondazione. -----

Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione. -----

Il Segretario Generale ha la responsabilità della gestione e del funzionamento generale della Fondazione, secondo le linee e gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione. ---

Il Segretario Generale è responsabile dell'organizzazione operativa e del personale della Fondazione e ne assicura la gestione ed il coordinamento. -----

ART.17 IL COMITATO SCIENTIFICO -----

17.1 Ove nominato, il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri da cinque a sette, nominati dal Consiglio di Amministrazione - che indica altresì chi deve ricoprire la carica di Presidente - fra persone in possesso di una specifica e chiara competenza nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. -----

17.2 Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito ad ogni questione per la quale il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea ne richieda espressamente il parere, non vincolante, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza. -----

17.3 Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato Scientifico, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -- L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna. -----

17.4 Il Comitato Scientifico si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Scientifico. -----

Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare il Presidente della Fondazione, senza diritto di voto. -----

ART. 18 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI ----

18.1 L'organo di controllo, monocratico, è nominato dall'Assemblea ed è scelto tra soggetti iscritti nel registro dei Revisori Legali. -----

18.2 Si applica quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. -----

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----
18.3 L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale
dei conti, ove quest'ultima sia obbligatoria per legge. -----

ESTINZIONE - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - CLAUSOLA DI RINVIO

ART. 19 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE -----

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque
causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge, con deliberazione del
Consiglio d'Amministrazione che nominerà uno o più
liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti del Terzo
Settore che perseguano finalità analoghe, previo parere
favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del
Terzo Settore, e comunque salva diversa destinazione imposta
dalla legge. -----

Nel caso il Consiglio non individui l'ente cui devolvere il
patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a
norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. -----

ART. 20 CLAUSOLA DI RINVIO -----

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si
applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del
Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. -----

Milano, 20 maggio 2025 -----

Firmato: Marco Ascoli, Agostino Gavazzi, Aleardo Benuzzi,
Roberto Ferraresi, Duilio Ercolino, Sara Auguadro, Paolo
Rusconi -----

Firmato: Simone Parravicini notaio -----

Certifico io sottoscritto dottor SIMONE PARRAVICINI, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme allo statuto che in originale trovasi allegato sotto la lettera "F" all'atto in data 20 maggio 2025 n. 1216/862 di rep. a mio rogito (registrato a Como il 30 maggio 2025 al n. 10661).
Cadorago, 3 giugno 2025

File firmato digitalmente dal notaio SIMONE PARRAVICINI